



CIRCOLARE

SERIE LICENZE

Data: 20/01/2006

LIC-09

Oggetto: Esami teorici per il conseguimento di Licenze aeronautiche.

1. PREMESSA

Il conseguimento di una Licenza di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 566 del 18 novembre 1988 ovvero al Regolamento tecnico dell'ENAC in materia di Rilascio e di rinnovo di Licenze di Pilotaggio, prevede sia un accertamento teorico che uno pratico.

Il candidato, solo dopo aver superato con esito positivo la prova teorica, può sostenere la prova pratica.

La presente Circolare disciplina le modalità con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile svolge le prove per accertare la conoscenza delle nozioni teoriche dei candidati al conseguimento delle Licenze aeronautiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Circolare tiene conto di:

- JAR FCL 1 e 2, subparti C, F e relative AMC/IEM;
- D.P.R. n. 566/1988;
- Regolamento Tecnico ENAC in materia di rilascio e rinnovo di Licenze di Pilotaggio.

3. DECORRENZA

Questa Circolare entra in vigore dalla data della sua emanazione e sostituisce tutte le altre disposizioni in materia, che non sono più applicabili.

4. TERMINOLOGIA

Per chiarezza e corrispondenza con le JAR FCL, pubblicate in lingua inglese, di seguito si riportano gli acronimi ed i termini maggiormente utilizzati nel testo della presente circolare.

Per maggiori dettagli si faccia comunque riferimento alla IEM FCL-1.001 o FCL-2.001:

<i>Examination sitting</i>	<i>Sessione d'esame</i>
<i>FI Flight Instructor</i>	<i>FI Istruttore di volo</i>
<i>FTO Flight Training Organisation</i>	<i>FTO Organizzazione d'addestramento al volo</i>
<i>HT Head of training</i>	<i>HT Capo dell'addestramento</i>
<i>RF Registered Facility</i>	<i>OR Organizzazione Registrata</i>

5. INFORMAZIONI GENERALI

L'accertamento d'idoneità non può aver luogo prima che sia stato concluso l'addestramento teorico relativo alla Licenza che si intende conseguire.

Il responsabile dell'addestramento (HT) dell'Organizzazione d'Addestramento al Volo (FTO) o l'Istruttore di volo responsabile dell'Organizzazione Registrata (OR) deve attestare con apposita dichiarazione che il candidato, avendo seguito il corso previsto e superato un apposito controllo finale (pre-esame), è idoneo a sostenere l'esame teorico.

Il candidato deve dimostrare un livello di conoscenza delle nozioni teoriche, secondo il programma approvato, adeguato alla licenza che intende conseguire, superando un esame che consiste nel rispondere in forma scritta o con sistema elettronico, ad un questionario con domande a risposta multipla, entro un tempo stabilito dalla commissione esaminatrice che tiene conto del numero e della difficoltà delle domande.

In casi particolari, con esclusione comunque del conseguimento di Licenze secondo la normativa JAR, per la specificità dell'esame ovvero perché non sono disponibili idonei questionari, la Direzione Licenze del Personale dell'ENAC può stabilire che l'accertamento teorico possa avvenire mediante colloquio, ovvero compilazione di elaborati, su specifiche tematiche proposte dalla Commissione esaminatrice.

In questi casi la composizione della Commissione d'esame, le modalità con cui gli accertamenti vengono svolti ed i criteri di valutazione sono stabiliti dalla Direzione Licenze del Personale, sentita la Direzione Centrale Regolazione Tecnica, nel rispetto dei principi generali di correttezza e trasparenza con cui devono operare le pubbliche amministrazioni.

Per il conseguimento di Licenze professionali e dell'abilitazione al volo strumentale secondo JAR FCL, le domande del questionario vengono formulate in lingua inglese.

Per il conseguimento delle altre Licenze le domande vengono formulate in lingua italiana. A richiesta dell'interessato le domande possono essere formulate anche in lingua inglese, qualora ciò sia possibile sotto l'aspetto organizzativo.

Il compito d'esame, formato da domande adeguate al livello richiesto di conoscenza delle diverse materie, è formulato dalla Direzione Licenze del Personale.

Gli esami si effettuano, nelle date e località stabilite dall'ENAC. Il candidato ha facoltà di scegliere la data e la sede, fra quelle stabilite.

6. TARIFFA D'ESAME E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per ogni partecipazione ad una sessione d'esame il candidato deve effettuare un versamento in favore dell'ENAC, il cui ammontare è stabilito dal Regolamento delle Tariffe dell'Ente.

I versamenti possono essere effettuati presso la cassa di una Direzione Aeroportuale o mediante bonifico bancario su cui deve essere riportato il *Nome e Cognome del partecipante all'esame, la causale (partecipazione esame teorico PPL (A) (H) o Pilota d'Aliante, ecc.) e la data in cui l'esame si svolgerà.*

Nota: Le Coordinate Bancarie ENAC sono riportate nel sito internet dell'ENAC (<http://www.enac-italia.it>)

7. MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELL'ESAME

La Direzione Licenze del Personale dell'ENAC, in base alle prevedibili richieste degli utenti ed alla capacità delle strutture designate per lo svolgimento delle prove, pubblica, in linea di massima al più tardi nel mese di Ottobre per l'anno successivo, le date e i luoghi dove si svolgeranno le prove d'esame.

Il calendario degli esami è consultabile nel sito internet dell'ENAC (<http://www.enac-italia.it>) o presso le Direzioni Aeroportuali.

Per essere ammessi agli accertamenti teorici deve essere presentata una domanda, su apposito modulo predisposto dall'ENAC, sottoscritta sia dal candidato che dall'HT dell'FTO o dall'Istruttore responsabile dell'OR, che ha addestrato il candidato.

La domanda in originale deve pervenire alla Direzione Aeroportuale o alla Direzione Licenze del Personale, secondo i casi, almeno 10 giorni lavorativi prima della data d'inizio della sessione d'esame prescelta. Essa deve essere compilata interamente e la documentazione allegata deve essere completa, pena la mancata accettazione della stessa.

8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La Direzione Aeroportuale presso cui si svolge l'esame o la Direzione Licenze del Personale, secondo i casi, convoca i candidati, inviando una comunicazione telegrafica o telefax presso la scuola di volo che ha fatto la richiesta d'ammissione, confermando i nominativi, la data, l'orario e il luogo di svolgimento dell'esame.

9. RINUNCIA ALL'ESAME

Il candidato può rinunciare all'esame, senza perdere l'importo versato, purché entro 5 giorni lavorativi dal previsto svolgimento ne dia comunicazione telegrafica al medesimo ufficio ENAC che ha confermato la convocazione (Direzione Aeroportuale o Direzione Licenze del Personale).

In caso di rinuncia all'esame, il candidato deve prenotarsi nuovamente come specificato al paragrafo 5.

Nel caso in cui il telegramma di rinuncia all'esame pervenga alla Direzione Aeroportuale o alla Direzione Licenze del Personale secondo i casi, fuori dal tempo massimo stabilito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle Tariffe, l'ENAC incamera gli importi versati per "prestazioni non avvenute per responsabilità del richiedente".

10. RINVIO DELLA SESSIONE D'ESAME

L'ENAC fa ogni ragionevole sforzo per assicurare che lo svolgimento degli esami avvenga nelle date e sedi programmate.

Per imprevedibili esigenze, l'ENAC si riserva di cambiare le date o il luogo d'effettuazione degli esami, dandone preventiva informazione agli utenti con una tempestiva comunicazione indirizzata alle scuole di volo interessate.

11. COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il dirigente responsabile della Direzione Licenze del Personale determina la composizione della Commissione esaminatrice. Nel caso in cui l'esame si svolga presso la Direzione Aeroportuale la stessa formalizzerà la composizione della commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è composta da almeno tre dipendenti dell'ENAC tra cui è compreso un Ispettore di volo; fra questi viene nominato un Presidente ed un Segretario.

Esperti su specifiche materie d'esame anche esterni all'Ente, possono far parte della Commissione; in questi casi il Presidente ed il Segretario sono comunque prescelti tra dipendenti dell'ENAC.

A causa del numero dei candidati o delle particolari condizioni in cui l'esame si svolge, possono fare parte della Commissione più ispettori di volo, più esperti, più segretari e personale addetto alla sorveglianza.

Qualora l'esame si svolga con modalità tali che consentano al candidato di rispondere al questionario mediante strumento informatico e la correzione avvenga automaticamente col medesimo sistema, non viene nominata una Commissione ma l'esame si svolge sotto la gestione e controllo di personale specificatamente incaricato dalla Direzione Licenze del Personale.

12. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Possono partecipare all'esame solo i candidati che sono stati convocati per la specifica sessione. I candidati all'esame devono presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo indicati dall'Ente nella convocazione e devono attenersi alle istruzioni che vengono loro date dal Presidente e dai componenti della Commissione.

Dopo la loro identificazione e registrazione i candidati prendono posto nella sala ove l'esame ha luogo.

Nella sala dove si svolge l'esame possono essere presenti solamente i candidati all'esame, i membri della Commissione ed eventuale personale ispettivo dell'ENAC.

Durante lo svolgimento dell'esame i candidati possono utilizzare, solo il materiale di cancelleria e gli eventuali ausili necessari allo svolgimento dell'esame (calcolatrice che consenta le quattro operazioni aritmetiche ed estrazione della radice quadrata, regolo di navigazione, compasso, squadre, righello).

13. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

I candidati non possono comunicare tra loro o consultare appunti o testi. E' vietato l'uso di quadri sinottici o di materiale che riporta formule di qualunque genere, di telefoni cellulari, di "computers" personali o "palmari".

Al termine della prova il candidato deve lasciare la sala dove l'esame si svolge dopo aver consegnato il compito d'esame e l'eventuale materiale fornito.

L'inosservanza da parte di un candidato delle disposizioni disciplinari su indicate, comporta la sua esclusione immediata dalla sessione d'esame e la necessità di ripetere la prova d'esame.

Il candidato non può essere ammesso alla ripetizione dell'esame prima che siano trascorsi tre mesi dalla trasgressione. Nei casi di violazioni reiterate tale termine può essere esteso ad un anno.

14. PORTATORI DI HANDICAP

Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992, il candidato portatore di handicap, previa richiesta scritta all'Ente, qualora documentata e ritenuta ammissibile dalla Commissione, può chiedere di avvalersi durante lo svolgimento dell'esame di particolari misure che la Commissione può accogliere, nel rispetto della normativa e del principio di parità di trattamento tra candidati.

15. CRITERI DI VALUTAZIONE

Una materia d'esame é superata quando il candidato risponde, in maniera corretta nel tempo consentito, ad almeno il 75% delle domande.

Se il 75% delle domande poste non è un numero intero si arrotonda per difetto.

Qualora l'esame richieda lo svolgimento di elaborati su specifici argomenti proposti, o si svolga mediante colloquio orale, la valutazione avviene con voto palese a maggioranza della Commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della Commissione.

Il personale di sorveglianza non vota.

16. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati sono comunicati direttamente ai candidati al termine della sessione d'esame. Per particolari motivi organizzativi i risultati possono anche essere comunicati successivamente ma non oltre cinque giorni lavorativi dal termine della sessione d'esame.

I risultati delle prove sono pubblicati con l'affissione per dieci giorni sull'albo della Direzione Aeroportuale o della Direzione Generale a seconda del luogo in cui si sono svolti gli esami.

17. RIPETIZIONE DELL'ESAME

La ripetizione dell'esame, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ENAC, non può avvenire prima di due mesi dall'effettuazione del precedente esame.

Per poter accedere alla ripetizione dell'esame il candidato deve seguire quanto riportato al paragrafo 5 della presente Circolare.

18. RIPETIZIONE DI SINGOLE MATERIE

La ripetizione di singole materie compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ENAC, non può avvenire prima di un mese dall'effettuazione del precedente esame.

Per poter accedere alla ripetizione di materie, la FTO o l'OR devono richiedere alla Direzione Aeroportuale nel cui territorio sono localizzate o alla Direzione Licenze del Personale, secondo i

casi, l'inserimento del candidato in una nuova sessione d'esame mediante l'invio di apposita domanda su modulo predisposto dall'ENAC.

19. CONSULTAZIONE DEL COMPITO D'ESAME

Il candidato può richiedere di consultare il compito d'esame per prendere visione degli eventuali errori e delle correzioni effettuate.

La richiesta di consultazione, sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata all'ENAC e può essere soddisfatta qualora pervenga non oltre sei mesi dalla conclusione dell'esame.

In nessun caso può essere fornita copia del compito effettuato.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'ENAC per consentire l'ammissione e lo svolgimento degli esami sono trattati in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, essi sono raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione dell'esame o in forma anonima, a fini statistici.

21. RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Avverso il giudizio sul risultato degli esami, il candidato può fare ricorso al Direttore Centrale Regolazione Tecnica dell'ENAC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del risultato dell'esame, a pena di decadenza.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera